



CT 15332/03 VIG

N. 26671/06 R.G. GIP

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI

TRIBUNALE DI NAPOLI

(Ufficio 35° G.I.P. - G.U.P. Dr. DI GIROLAMO)

Dichiarazione e atto di rinnovazione

della costituzione di parte civile

Il sottoscritto Avvocato dello Stato, in nome, per conto e nell'interesse del **MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI**, in persona del Ministro *pro tempore*, nel cui ambito e nella cui struttura, per effetto dell'art. 1, co. 6 D.L. 16 maggio 2008, n. 85, sono state trasferite le funzioni del soppresso **MINISTERO DELLA SALUTE**, già costituito parte civile nella precedente fase processuale svoltasi dinanzi al Tribunale di Trento (n. 358/94 R.G.N.R.; n. **1269/94 R.G.GIP**; n. 1137/02 R.G.Trib.), rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato presso la stessa in Napoli, via A. Diaz n.11, ad ogni buon fine

PREMESSO

- che, a seguito della dichiarata incompetenza per territorio del Tribunale di Trento in favore dell'intestato Tribunale, quivi si procede a carico di

1) **MARCUCCI Guelfo**, nato a Barga (LU) l'11.2.28, ivi res. in fraz. Castelvecchio Pascoli, loc. S. Quirico;

2) **BUCCI Enzo**, nato a Lucca il 17.4.42, res. in San Germinano di Moriano, via Giovanni Volpi, n. 383;

3) **BOSCHI Faustino**, nato a Castelfranco di Sotto (PI) il 6.3.37, ivi res. in via A. Grossi, n. 12;

4) **ROMANO Enrico**, nato a Napoli il 14.1.30, ivi res. in via Domenico Fontana, n. 184;

5) **RINALDI Giovanni**, nato a Lucca il 22.10.46, res. in Borgo a Mozzano (LU), via Collacchio Partigliano, n. 1;

6) **MORINI Roberto**, nato a Firenze il 6.11.36, res. in Siena, via Colledoro, n. 9;

7) **RINALDI Edo**, nato a Viareggio (LU) il 29.10.18, res. in Barga (LU), loc. Albiano S. Quirico, n. 4;

8) **PASSINO Roberto**, nato a Sassari il 4.9.32, res. in Roma, via P. Ferrara, n. 8;

9) **POGGIOLINI Duilio**, nato a Roma il 25.7.29, ivi res. in via Ambrogio Traversari, n. 72;

10) **GRASSI Carlo**, nato a Napoli il 30.5.45, ivi res. in via Divisione Siena, n. 14/b-1, int. 18;

11) **TONSA Anna Maria**, nata a Fiume il 19.11.38, res. in Roma, via dell'Orsa Maggiore, n. 33;

12) DEGLI ONOFRI Francesco, nato a Roma il 24.11.46, ivi res. in

via delle Vigne Nuove, n. 469;

IMPUTATI

MARCUCCI GUELFO, amministratore del Gruppo Marcucci

RINALDI Giovanni, dirigente della Farmabiagini spa di Castelvecchio Pascoli addetto alla importazioni di plasma responsabile del marketing delle aziende del gruppo MARCUCCI

BUCCI Enzo, direttore tecnico dell'AIMA DERIVATI, con officina farmaceutica sita in Cittaducale, e di coordinatore a livello tecnico di tutta la produzione delle altre industrie del gruppo MARCUCCI

BOSCHI Faustino, direttore tecnico della Farmabiagini s.p.a. sino al 19.1.1995

ROMANO Enrico, direttore tecnico ISI fino al 31.12.1993

a) delitto di cui agli artt. 113, 589 I e III comma c.p., con le aggravanti di cui agli artt. 61 n.3, 61 n.9 c.p. perché, nelle qualità sopra indicate, in cooperazione colposa tra loro e con Morini Roberto, Corallo Alessandro, Tonsa Anna Maria, Degli Onofri Francesco, Grassi Carlo e Poggiolini Dullio

per colpa generica, consistita in imprudenza, negligenza, inosservanza delle regole della farmacopea ufficiale e della normativa ministeriale, tanto più necessarie e doverosamente da applicare, quanto meno erano evolute e complete le tecniche di analisi;

nonché

per colpa specifica, consistita nella violazione del titolo I, articolo 2.1. della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848, per violazione delle norme dettate dalla legge 107/1990, nonché dai decreti ministeriali che regolavano, adeguando le metodologie allo sviluppo tecnico-scientifico, le modalità di raccolta ed i requisiti analitici del materiale biologico da avviare alla trasformazione, nonché delle circolari del Ministero della Sanità n. 68 del 24/7/78 e n. 28 del 17/7/85, dell'art. 2 del D.M. 15/1/88 n.14 e dell'art.2 del D.M. 21/7/90 e di ogni altro atto di carattere normativo successivamente citato,

-Utilizzando plasma di provenienza illecita o non certificata o non sottoposto a screening e inviando in produzione sacche infette ;

-omettendo di effettuare i dovuti controlli ed interventi disciplinari, di pertinenza dell'imprenditore e dei suoi diretti collaboratori sull'uso - praticato nelle aziende del gruppo Marcucci - di sacche di plasma di origine italiana ottenute da canali di rifornimento al di fuori del sistema legale o di provenienza fraudolenta e quindi prive di documentazione legalmente idonea a provare l'avvenuta effettuazione dei test;

- consentendo la raccolta e l'avvio alla lavorazione nelle aziende del gruppo, di un numero di sacche di plasma, corrispondente a quantità oscillanti tra i 200 ed i 300 chilogrammi al mese, non provenienti dai centri trasfusionali autorizzati, non sottoposte ad alcun controllo e quindi inquinate da germi patogeni ;

- omettendo di osservare il principio basilare ed inderogabile dello screening su tutte le unità di sangue donato, tanto più rilevante quanto meno progredite erano le tecniche di analisi, per imprudenza, negligenza ed imperizia nell'organizzazione, svolgimento e controllo di un'attività, in ogni caso, a rischio e pericolosa nonché violazione delle norme previste dalla legge 14 luglio 1967 n. 592 e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR. 24 agosto 1971 n. 1256, e, successivamente, dalla legge

10

- che il suindicato procedimento pende dinanzi all'istesso Giudice per l'udienza preliminare, ivi distinto con il n. 26671/06 R.G. GIP (n. 33870/03 R.G.N.R.);

- che le imputazioni in epigrafe, elevate nei confronti dei predetti imputati (artt. 113, 589 commi 1 e 3, 61, commi 3 e 9 cod. pen.), hanno riguardo al decesso di decine di emotrasfusi, provocato dagli imputati, in reciproca cooperazione, attraverso le condotte colpevolmente imprudenti e negligenti descritte nei capi di imputazione, aggravate dalla previsione degli eventi letali, di poi effettivamente verificatisi, ed inoltre dall'abuso dei poteri inerenti ad una pubblica funzione, nella specie segnatamente finalizzata alla salvaguardia del *bene-salute* dei cittadini, com'è noto costituzionalmente tutelato (art. 32 Cost.);

- che per effetto ed in conseguenza dei predetti reati il deducente Ministero ha patito ingenti pregiudizi di ordine patrimoniale, quale soggetto tenuto alla erogazione dei contributi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

- che pertanto il medesimo Ministero patisce, dai reati contestati agli imputati, pregiudizio rilevante e diretto, il cui ammontare quanto meno coincide con l'importo degli indennizzi erogati, dei quali si è offerta e si offrirà la relativa documentazione, salva la eventuale emergenza di ulteriori pregiudizi patrimoniali;

- che esso patisce, altresì, vieppiù rilevante pregiudizio non patrimoniale, consistente, in primo luogo, nella patente e gravissima lesione della propria immagine, risultandone, a seguito ed in conseguenza delle condotte ascritte agli imputati, efficacemente rappresentato quale il luogo della ordinaria ed abituale trattazione di affari illeciti, nonché quale modello di inefficienza ed incapacità gestionale, immagine negativa esponenzialmente amplificata dall'eco di stampa che ha caratterizzato le dolorose vicende per cui è processo;

- che ai danni non patrimoniali come sopra sinteticamente segnalati, di per sé incalcolabili, si aggiunge un pregiudizio ulteriore, vieppiù grave, consistente nella frustrazione delle funzioni (fra l'altro) di prevenzione sanitaria attribuite dalla legge al deducente Ministero, la cui realizzazione è stata totalmente impedita, nelle vicende per cui è processo, dalle condotte criminose degli imputati, in reciproca cooperazione, poste in essere nel più totale spregio per l'altrui incolumità e perfino per l'altrui vita, attesa la contestata previsione degli esiti letali delle predette condotte;

- che il ridetto Ministero intende, pertanto, conseguire l'integrale ristoro di tutti i suindicati pregiudizi, nonché di quelli che verranno ulteriormente evidenziati in prosieguo, e che fin d'ora si indicano in una somma complessiva non inferiore ad **euro 60.000.000,00=** (sessantamiloni), atteso anche il tempo trascorso;

- tutto ciò premesso e ritenuto

DICHIARA

di costituirsi parte civile, e, comunque di rinnovare e confermare la costituzione di parte civile nel procedimento penale in parola, nell'interesse del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, al fine di ottenere che l'Ill.mo Giudice per l'udienza preliminare, *contrariis reiectis*, voglia senz'altro disporre il rinvio a giudizio di tutti gli imputati di cui all'epigrafe del presente atto, per i reati pure ivi indicati, affinché il Giudice del dibattimento, accertata e dichiarata la loro penale e civile responsabilità, e condannatili alle pene di legge, li condanni altresì, con vincolo di solidarietà, all'integrale risarcimento, in favore del predetto Ministero, dei danni tutti, patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, conseguiti ai reati come sopra contestati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, condannandoli, inoltre, con pari vincolo di solidarietà, alla integrale refusione delle spese di costituzione e difesa in giudizio.

Napoli, li 22.XII.08

L'Avvocato dello Stato